

## Sugli atti presentati all'ufficio finanziario non è dovuto il bollo

La procura autenticata, proprio perché rientra in tali atti, è esente in virtù della previsione “derogatoria” dell’art. 5 dell’allegato B al DPR 642/72

/ Roberto BAGGIO

Con la nota n. 5 del 13 settembre scorso, la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha affermato che l’**autentica di firma** operata dal professionista sulla procura ai sensi dell’art. 63 del DPR n. 600/1973 sconta l’**imposta di bollo**, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972, in quanto rientrante “tra gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali” ( si veda “Imposta di bollo anche per gli atti presentati all’Agenzia delle Entrate” del 30 settembre 2010).

La Direzione Regionale perviene a tale conclusione attraverso una **ricostruzione non convincente**, tra l’altro discostandosi dai principi chiaramente esplicitati in precedenti pronunce del Ministero delle Finanze.

Il ragionamento a base della citata nota è il seguente: la **procura speciale** ex art. 63 del DPR n. 600/1973 (si badi che siamo al di fuori delle procure rilasciate ai difensori in procedimenti giurisdizionali, per le quali il bollo è sempre dovuto), quale atto presentato all’ufficio finanziario ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, è **esente da bollo**, ai sensi dell’art. 5, dell’allegato B al DPR n. 642/1972; tuttavia, l’autentica della firma del contribuente da parte del professionista deve essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi del sopra menzionato art. 1 della Tariffa, parte prima (più esattamente, si dovrebbe dire che la procura, per il fatto di essere autenticata, diventa – tutt’uno con l’autenticazione della firma – atto assoggettato all’imposta di bollo).

### La ricostruzione della DRE Emilia Romagna non è convincente

In realtà, l’applicazione dei corretti canoni interpretativi impone che l’**iter logico** del ragionamento debba essere **invertito**. Quindi, la procura autenticata è, in linea di principio, **assoggettabile** ad imposta di bollo ai sensi del citato art. 1

della Tariffa, parte prima. Essa, tuttavia, proprio perché rientra tra gli atti presentati agli uffici finanziari ai fini dell’applicazione di leggi tributarie, è **esente** da bollo in virtù della **speciale previsione “derogatoria”** contenuta nell’art. 5 dell’allegato B (in questo senso, in un caso del tutto simile, si veda la R.M. 12 maggio 1981, n. 290265).

Del resto, se si seguisse un diverso iter logico, si dovrebbe concludere, **paradossalmente**, che sono soggetti ad imposta di bollo, ad esempio, gli atti costitutivi di società di mutuo soccorso, cooperative o loro consorzi, di movimenti o partiti politici perché rogati o ricevuti da notai, atti che sono invece espressamente esclusi dal tributo ai sensi degli artt. 19 e 27-ter dell’allegato B (neppure le copie conformi di tali atti sono state considerate soggette al bollo nella nota ministeriale 15 settembre 1983, n. 301362).

**Non si vede**, infine, come le precedenti pronunce ministeriali che conducono univocamente (e correttamente dal punto di vista dell’interpretazione delle disposizioni dell’allegato B) all’esenzione dell’autentica della procura siano da ritenersi **superate** – come sostiene la Direzione Regionale – alla luce dell’art. 37 del DPR n. 445/2000 (c.d. “legge Bassanini *quarter*”).

Infatti, questo articolo, in modo puntuale e circoscritto, si limita – in un’ottica agevolativa rapportata al contesto del provvedimento e senza altri fini – a stabilire che sono **esenti** dal bollo le **dichiarazioni sostitutive di atto notorio**, anche quando gli atti sostituiti ne siano soggetti, nonché gli atti sui quali sono poste le firme da legalizzare, avendo evidentemente per oggetto atti specificamente disciplinati o richiamati dal DPR n. 445/2000 e non altri, come quello di cui si discute, la cui esenzione trova fondamento esclusivamente nella previsione contenuta nell’art. 5, allegato B, del DPR n. 642/1972.